



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 5

OGGETTO: L.L. R.R. n. 14 del 30.07.2009 e n. 21 del 01.08.2011 - "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106".

L'anno **duemiladodici** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

		PRESIDENTE del CONSIGLIO	
PIZZUTO	Michele		
DI PALMA	Nicola		
LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
DI VIRGILIO	Sabino	18. FARETINA	Antonio
CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
LABIANCA	Antonio	25. DI MONTE	Antonio
ZOTTI	Raffaele	26. ACCETTA	Fedele
PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
COLABENE	Vincenzo	28. PATRUNO	Gianluca
D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Simone, D'Ambra Paolo, Patruno Gianluca, Accetta, Di Giacomo e Di Monte.

=====
Pertanto, i presenti sono **24** e gli assenti **7**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, Pinnelli, Patruno e Vitrani.

Il Sindaco, Francesco Ventola e l'Assessore all'Urbanistica, arch. Francesco Patrino, a seguito dell'istruttoria esperita dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, ing. Fabrizio Cannone, propone l'adozione del seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- in data 03.08.2009 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 119 la Legge Regionale n. 14/2009 del 30.07.2009 avente ad oggetto "*Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale*" che, all'art. 6 c. 2, prevedeva la facoltà per i Comuni, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della legge, di recepire, con proprie determinazioni, all'interno della strumentazione urbanistica generale la suddetta legge regionale;
- in data 02.08.2011 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 121 la Legge Regionale n. 21/2011 del 01.08.2011 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*";
- in data 16.12. 2011 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 195 la Legge Regionale n. 34/2011 del 12.12.2011 avente ad oggetto "*Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 1 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21*".

CONSIDERATO che in virtù di tale ultima rettifica, che ha modificato il comma 2 dell'art. 6 (limiti di applicazione) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, ai Comuni, con apposito provvedimento deliberativo del Consiglio comunale, nei termini rispettivamente pari a giorni 45 (quarantacinque) e 90 (novanta), è nuovamente consentito disporre motivatamente:

- l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge c.d. "Piano Casa- Puglia" in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dal "Piano Casa- Puglia" possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
- la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del "Piano Casa- Puglia" possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;

- l'individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi (da individuarsi, quindi, con precisione e rigore), gli interventi di cui agli articoli 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) del "Piano Casa- Puglia" purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

RILEVATO che:

- la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.14/09 e s.m.i. è comunque vincolata all'osservanza di quanto espressamente stabilito dalla medesima norma;
- la L.R. 14/2009 come modificata ed integrata dalla L.R. 21/2011 permette una più agevole attuazione di interventi edilizi volti alla ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente che si concretizzano in azioni mirate al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale, alla tutela dell'ambiente cittadino -laddove per ambiente si intende l'insieme di tutte le componenti naturali, culturali, paesaggistiche e legate alla stratificazione storica di un insediamento dai caratteri peculiari come quello della Città di Canosa di Puglia -permettendo l'effettiva operatività anche in parti di territorio comunale sottoposte a vincoli di tipo idrogeomorfologico previo parere degli organi sovraordinati competenti;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale, vista la necessità di stimolare ulteriormente l'applicazione di questa norma onde maggiormente consentire il recupero ed il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, recepire all'interno della propria strumentazione urbanistica quanto previsto dalla L.R.14/09 come modificata dalla L.R 21 del 21.08.2011;
- le strategie poste in essere dal "Piano Casa-Puglia" sono coerenti con gli obiettivi strategici dell'adottato Piano Urbanistico Generale, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 20.12.2011.

RITENUTO in base alla strumentazione urbanistica vigente (Variante di adeguamento del vigente PRG al PUTT/P) ed all'adottato PUG:

- escludere, per quanto attiene l'art. 6 c. 2 lett. A) L.R.14/2009, dall'applicazione della normativa medesima le zone omogenee urbanisticamente tipizzate come:

- zone “A” e “B1” del vigente PRG e tipizzate dal PUG come “Contesti Urbani da Tutelare” (CUT.NS – nucleo storico-, CUT.S – storico -, CUT.CIS – consolidato interesse storico - , CUT.IS - interesse storico-);
- zone D destinate ad insediamenti produttivi del vigente PRG e tipizzate dal PUG come “Contesti Produttivi”;
- le zone di rispetto cimiteriale, stradale, ferroviario, ecc...;
- le zone sottoposte a vincoli ex lege n. 1089/1939 e n. 1497 /1939;
- escludere, altresì, i fabbricati individuati nella tavola A.12 “ Area urbanizzata – Edifici e Settori Urbani di Pregio” del vigente PRG;
- ammettere, per quanto attiene l’art. 6 c.2 lett. C) della L.R.14/09, gli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione di fabbricati residenziali esistenti, in deroga alle vigenti NTA ed a quanto previsto per i citati contesti del PUG adottato, relativamente all’altezza dei fabbricati fino ad una maggiore altezza di m 3,00 nell’ambito della sopraelevazione, comunque nel rispetto del D.I. 1444/68, della vigente normativa sismica e di altre fonti normative statali, nelle seguenti zone:
 - zona “B2” del vigente PRG e tipizzata dal PUG come “Contesti urbani consolidati da mantenere e qualificare”;
 - zone “C’e C” come rinvenienti dal P.di F.” del vigente PRG e tipizzate dal PUG come “Contesto Urbano Consolidato Speciale”;
 - zona “C” del vigente PRG;
 - “Ex zona PEEP” del vigente PRG e tipizzata dal PUG come “Contesto Urbano per Edilizia Residenziale Sociale”.

ATTESO che:

- tali zone omogenee sono naturalmente destinate alla residenzialità;
- diversamente operando, alla luce del tessuto edilizio-urbanistico esistente in tali zone, di fatto non sarebbe possibile dare attuazione al “Piano Casa-Puglia” ed ai suoi obiettivi principali e cioè il rilancio dell’economia mediante il sostegno all’attività edilizia ed il miglioramento della qualità architettonica, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio esistente.

ACCERTATO che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

VISTI:

- la L.R. n.14 del 30.07.2009;
- la L.R. n. 21 del 21.08.2011
- la L.R. n. 34 del 12.12.2011;
- la delibera di Consiglio comunale n. 42 del 20.12.2011;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale dai 24 Consiglieri presenti. Risultano assenti i Consiglieri: Casieri, Simone, D'Ambra Paolo, Di Giacomo, Di Monte, Accetta e Patruno Gianluca.

DELIBERA

1. **APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **ESCLUDERE**, per quanto attiene l'art. 6 c. 2 lett. A) L.R.14/2009, dall'applicazione della normativa medesima le zone omogenee urbanisticamente tipizzate come:
 - zone "A" e "B1" del vigente PRG e tipizzate dal PUG come "Contesti Urbani da Tutelare" (CUT.NS – nucleo storico-, CUT.S – storico -, CUT.CIS – consolidato interesse storico - , CUT.IS - interesse storico-);
 - zone D destinate ad insediamenti produttivi del vigente PRG e tipizzate dal PUG come "Contesti Produttivi";
 - le zone di rispetto cimiteriale, stradale, ferroviario, ecc...;
 - le zone sottoposte a vincoli ex lege n. 1089/1939 e n. 1497 /1939;
3. **ESCLUDERE**, altresì, i fabbricati individuati nella tavola A.12 " Area urbanizzata – Edifici e Settori Urbani di Pregio" del vigente PRG;
4. **AMMETTERE**, per quanto attiene l'art. 6 c.2 lett. C) della L.R.14/09, gli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione di fabbricati residenziali esistenti, in deroga alle vigenti NTA ed a quanto previsto per i citati contesti del PUG adottato, relativamente all'altezza dei fabbricati fino ad una maggiore altezza di m 3,00 nell'ambito della sopraelevazione, comunque nel rispetto del D.I. 1444/68, della vigente normativa sismica e di altre fonti normative statali, nelle seguenti zone:
 - zona "B2" del vigente PRG e tipizzata dal PUG come "Contesti urbani consolidati da mantenere e qualificare";
 - zone "C'e C" come rinvenienti dal P.di F." del vigente PRG e tipizzate dal PUG come "Contesto Urbano Consolidato Speciale";
 - zona "C" del vigente PRG;
 - "Ex zona PEEP" del vigente PRG e tipizzata dal PUG come "Contesto Urbano per Edilizia Residenziale Sociale".
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in considerazione del vigente regime di salvaguardia.

Parere favorevole di regolarità tecnica
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA
F.to Ing. Fabrizio Cannone

Parere di conformità reso dal Segretario Generale,
ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Omissis